

3. Richiesta intervento sostitutivo

Richiesta intervento sostitutivo

Procedimento amministrativo che ottempera al diritto dei cittadini di giungere alla conclusione di un procedimento, avviato in seguito ad una propria istanza, in caso di inerzia dell'Ufficio preposto al procedimento stesso.

Ufficio di riferimento

Ufficio del Segretario Generale in qualità di Titolare del Potere Sostitutivo presso l'Ufficio Segreteria

Indirizzo: Municipio

Piazza Marconi, 16

30032 – Fiesso d'Artico (Ve)

Orario di ricevimento

Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45

Contatti

- Josè Santinon

tel. 041.5137145

e-mail: segreteria@comune.fiessodartico.ve.it

- Devid Corso

tel. 041.5137148

e-mail: tributidue@comune.fiessodartico.ve.it

Descrizione

L'art. 2, dal comma 9-bis al comma 9-quinquies, della L. 241/1990 dispone che, in caso di inerzia in un proprio procedimento da parte dell'Ufficio competente, il cittadino che ha presentato la relativa istanza può richiedere l'intervento del Titolare del Potere Sostitutivo, affinché, in un termine massimo pari alla metà del procedimento al quale si riferisce, concluda il procedimento, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

L'intervento sostitutivo non si applica nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Modalità richiesta

La richiesta può essere presentata compilando l'apposito modulo presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Fiesso d'Artico.

E' possibile effettuare la richiesta di intervento sostitutivo per posta, fax, posta elettronica ordinaria o certificata, nelle seguenti modalità:

- inviare la richiesta, compilando l'apposito modulo, debitamente sottoscritto;

- allegare inoltre la copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

Modulistica

Modulo richiesta intervento sostitutivo

Iter

- Presentazione o invio richiesta di intervento sostitutivo;
- Verifica dell'effettiva inerzia da parte dell'Ufficio competente;
- Conclusione del procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Tempi

Durata massima del procedimento è pari alla metà della durata del procedimento per il quale si richiede l'intervento sostitutivo.

Normativa di riferimento

Art. 2, dal comma 9-bis al comma 9-quinquies, della L. 241/1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art 1, comma 2, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Responsabile del Procedimento: Segretario Generale in qualità di Titolare del Potere Sostitutivo